

Roma, 18 Marzo 2020

Spett.le
A.N.E.C.
Via di Villa Patrizi 10
00161 ROMA**Oggetto: Pandemia "COVID-19" – Chiusura delle Sale Cinematografiche**
Decreto Legge "Cura Italia" - Misure a sostegno del Lavoro

In data 16 Marzo 2020 il Governo, ha varato un pacchetto di misure per fronteggiare la forte crisi che ha creato la Pandemia in oggetto, Pubblicato sulla **G.U. n. 18 del 17/03/2020** e quindi reso operativo nella nottata. riporto qui di seguito gli argomenti che riguardano direttamente la gestione del personale dipendente, in particolare riferimento e con alcuni commenti utili alle aziende del settore.

Ricordo che, per l'esercizio Cinematografico/Teatrale, non è previsto nessun ammortizzatore sociale quale la Cassa Integrazione ma, la legge 148/2015 ha istituito dal 2016, per tutti i datori di lavoro che non hanno Cassa Integrazione Ordinaria, il F.I.S. Fondo d'Integrazione Salariale, con il versamento mensile, da parte del datore di lavoro, di un contributo pari allo 0,45% (1/3 carico lavoratore) per le aziende che hanno in forza da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti, contributo 0,65% (1/3 carico lavoratore) per le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Come prima operazione, il datore di lavoro deve controllare, nel proprio cassetto previdenziale, l'esistenza di uno dei codici di autorizzazione **OJ** o **6G** o **2C** che attestano l'iscrizione dell'azienda al F.I.S..

Chiarito questo punto, possiamo quindi capire come inquadrare la singola Azienda:

➤ **se l'Azienda rientra nel F.I.S. l'Art.19 Comma 5 testualmente recita:**

"L'assegno ordinario di cui al comma 1 (Cassa Integrazione Ordinaria) è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. **Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.**"

A chiarimento aggiungiamo che, le Aziende che nell'ultimo semestre hanno avuto in forza una media con più di 5 dipendenti, possono fruire per i propri dipendenti che risultano **in forza alla data del 23/02/2020**, di un assegno ordinario per la durata massima di 9 settimane

Direttore Tecnico Responsabile • C.d.L. Dott. Arnaldo Ciulla

I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 (Cassa Integrazione Ordinaria) sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (accordo sindacale preventivo) fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta (l'ANEC sta provvedendo, unitamente alle OO.SS., ad un accordo quadro Nazionale di cui vi daremo notizia nei prossimi giorni) e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2 (presentazione della domanda entro 15 gg.), nonché dall'articolo 30, comma 2 (presentazione non prima di 30 gg.) del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 (causali di richiesta).

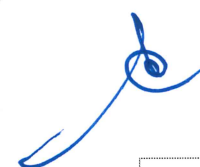
➤ **se l'Azienda NON rientra nel F.I.S. ovvero ha in forza mediamente da 1 a 5 dipendenti e non versa il contributo, ha diritto alla Cassa Integrazione in Deroga previsto dall'art.22 comma 1 che testualmente recita:**

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. **L'accordo sindacale di cui sopra non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.** Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. **Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Trattamento di Integrazione salariale

Il trattamento di Integrazione salariale spettante al lavoratore, ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestata, con i seguenti massimali:

1. Lavoratori con **retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48** (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 998,18 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad **euro 939,89**;



2. lavoratori con **retribuzione mensile superiori ad € 2.159,48** (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.199,72 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari ad **euro 1.129,66**

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, Art. 23

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici** giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento** della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa **o altro genitore disoccupato o non lavoratore**.

Fermo restando quanto sopra previsto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Art. 24

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate **usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.**

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato Art 26

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comportamento.

Per i periodi di cui sopra, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 2 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Art. 27

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità **per il mese di Marzo pari a 600 euro.**

L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Indennità lavoratori dello spettacolo Art. 38

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità **per il mese di marzo pari a 600 euro.** L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Non hanno diritto all'indennità di cui sopra i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti Art.46

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Distinti saluti

